

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro I - Delle persone e della famiglia**  
**Titolo VII - Della filiazione**

### **Art. 236 Atto di nascita e possesso di stato**

La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.  
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio .